

Polizza unit linked che assicura il coniuge del de cuius fuori dall'attivo ereditario

Dopo la morte del contraente né gli eredi né il beneficiario della polizza devono indicare nella dichiarazione di successione l'eventuale credito

/ Stefania BARSALINI

In via preliminare e generale, nella dichiarazione di successione prevista dall'[art. 28](#) del DLgs. 346/90 devono essere indicati **tutti i trasferimenti** di beni e diritti per causa di morte che rientrano nell'applicazione dell'imposta di successione.

Al riguardo, l'imposta di successione è dovuta in relazione:

- ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, compresa la costituzione di **diritti reali di godimento** fatta per testamento del *de cuius*, la rinuncia a diritto reale, la rinuncia a diritto di credito e la costituzione di rendita o pensione;
- ai casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta;
- a tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all'estero, nel caso in cui alla data di apertura della successione la persona deceduta era residente in Italia. Se la persona deceduta non era residente in Italia, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia.

Non vanno indicati in dichiarazione – in quanto non concorrono a formare l'attivo ereditario –, tra gli altri, le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di **assicurazioni** previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto (*cf.* [art. 12](#) comma 1 lett. c) del DLgs. 346/90).

Per completezza, merita evidenziare che – come indicato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione telematica predisposte dall'Agenzia delle Entrate – non si considerano compresi nell'attivo ereditario, ma devono essere **indicati nella dichiarazione** di successione:

- i beni culturali, sottoposti a vincolo precedentemente alla data di apertura della successione, sui quali sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione;
- i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione.

L'Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni di cui sopra, consiglia, inoltre, di indicare anche:

- i titoli del debito pubblico (ivi compresi **BOT** e **CCT**), compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- gli altri **titoli di Stato**, garantiti dallo Stato o equiparati (compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico

emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo), nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta per effetto di norme di legge.

Con riguardo ad una **polizza di assicurazione** stipulata dal *de cuius* in cui, ad esempio, fosse assicurato un soggetto diverso dal contraente (ad esempio il coniuge), e beneficiario fosse un figlio, si ritiene utile ricordare che il beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita può vantare il credito assicurativo solo dal momento in cui viene a concretizzarsi il rischio demografico (cioè la morte dell'assicurato, ad esempio il marito); prima di tale evento la sua posizione giuridica può essere qualificata, al più, come aspettativa.

Peraltro, nelle polizze **unit linked**, a differenza degli ordinari contratti di assicurazione sulla vita, la prestazione cui è tenuto l'assicuratore non è predeterminata al momento di conclusione del contratto, ma varia in funzione dei rendimenti dei fondi cui la polizza è collegata. L'entità della prestazione che deve essere corrisposta dall'assicuratore, dunque, è individuata solo al momento del verificarsi dell'evento dedotto in contratto.

Tutto ciò premesso, si ritiene che, nel caso descritto, a seguito della **morte del contraente** né gli eredi del contraente né il beneficiario della polizza, debbano indicare nella dichiarazione di successione l'eventuale credito derivante al beneficiario dalla polizza unit linked.

Ciò in quanto:

- fino alla morte dell'assicurato (che nel caso in esame è soggetto diverso dal contraente), non sembra configurabile **alcun credito assicurativo**: l'indennizzo sarà corrisposto al beneficiario solo dopo la morte dell'assicurato stesso;
- in ogni caso, né il contratto né l'indennizzo ad esso riferito concorrono a formare l'**attivo ereditario** e pertanto, anche alla luce delle istruzioni alla dichiarazione di successione, non deve essere indicato in dichiarazione di successione.

Legittima dei non beneficiari della polizza da rispettare

Alla morte del contraente, si dovrà comunque verificare se la **legittima** dei soggetti non beneficiari della polizza (ad esempio quella degli altri figli) sia stata lesa. Ai sensi dell'[art. 1923](#) comma 2 c.c. sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla collazione.